



## CAPITOLATO DI GARA

C.I.G. 51945538BC

Procedura aperta per l'appalto del Servizio di trasporto giovani in piscina per il periodo luglio–agosto 2013 in esecuzione alla determinazione a contrattare del dirigente/responsabile del servizio n. 16 in data 19 giugno 2013.

### **ART.1 Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto giovani dai Comuni della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo – Via Vittorio Emanuele, 125 08033 ISILI (CA) aderenti all'iniziativa progetto nuoto estate 2013, più sotto specificati, alle le strutture sportive a carattere comunitario con sede in Isili per periodo luglio 2013 – agosto 2013.

Prestazione principale: Il servizio di trasporto giovani aderenti al progetto nuoto estate presso le strutture sportive a carattere comunitario con sede in Isili coinvolge i comuni di seguito elencati: Escolca-Esterzili-Genoni-Gergei-Isili-Mandas-Nuragus-Nurallao-Nurri-Oroli-Sadali-Serri-Seulo-VillanovaTulo.

### **ART.2 Durata dell'appalto**

Periodo 8 luglio 2013 – 31 agosto 2013.

### **ART. 3 Importo a base di gara e importo dell'appalto**

1. L'importo complessivo presunto dell'appalto, ammonta a complessivi € 52000,00 oltre IVA.
2. L'importo a base di gara su cui applicare il ribasso, per singolo anno scolastico, è pari a € 52.000,00 oltre IVA;

### **ART. 4 Descrizione del servizio**

Il servizio di trasporto giovani aderenti al progetto nuoto estate presso le strutture sportive a carattere comunitario con sede in Isili coinvolge i comuni di seguito elencati: Escolca-Esterzili-Genoni-Gergei-Isili-Mandas-Nuragus-Nurallao-Nurri-Oroli-Sadali-Serri-Seulo-VillanovaTulo.

Il servizio consiste nel prelevare da ciascun comune, presso un punto di raccolta convenuto, i ragazzi e i relativi accompagnatori degli allievi dai rispettivi comuni all'ingresso della piscina, dove ci sarà il personale preposto all'accoglienza incaricato dalla A.S. Acquamania, titolare del servizio di gestione, presso la struttura sportiva, nonché il viaggio di rientro al luogo di residenza.

Il servizio verrà svolto tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni comunali aderenti riepilogate nel prospetto di seguito riportato:

PROGETTO NUOTO ESTATE 2013												
Comuni	PERIODO		SCUOLE ELEMENTARI		SCUOLE MEDIE		ORARI ORIENTATIVI DI PERMANENZA IN PISCINA					
	DATA		ALLIEVI	ACC.RI	ALL.	ACC.RI	TURNO TRISETTIMANALE			TURNO BISETTIMANALE		
	DAL	AL	N.	N.	N.	N.	GIORN. INTERA 8,00 -16,00	MEZZA GIORN. 8,00-12,00	POMERIGGIO 14,30-18,30	GIORN. INTERA 8,00 -16,00	MEZZA GIORN. 8,00-12,00	POMERIGGIO 14,30-18,30
Escolca	08-lug	05-ago	15	1	20	2	x					
Esterzili	08-lug	19-lug	14	2								x
	08-lug	19-lug	5	1	13	2	x					
Genoni	08-lug	26-lug	13	1	8	1						
Gergei	08-lug	02-ago	30	4	10	1	x					
Isili	08-lug	07-ago	20	1	5		x					
Mandas	08-lug	07-ago	75	8				x				
Nuragus	26-lug	27-ago	30	2	40	3		x				
Nurallao	08-lug	07-ago	26	2	20	2		x				
Nurri	08-lug	29-lug	60	5						x		
Orroli	08-lug	26-lug	15	2	15	1		x				
Sadali	08-lug	07-ago	30	3	26	2				x		
Serri	08-lug	07-ago	30	1			x					
	08-lug	07-ago			20	1	x					
Seulo	09-lug	01-ago	15	1						x		
Villanova Tulo	09-lug	29-ago	27	2	27	1				x		
<i>Totale</i>			405	36	204	16						

#### ART.5 Automezzi e personale Ditta da adibire al servizio

La Ditta dovrà impiegare per lo svolgimento del servizio un parco macchine composto da almeno n. 6 autobus (oltre di quello di scorta) rispondenti alle caratteristiche e requisiti di cui al D.M. 31/01/1997 e rispondenti altresì come minimo alle caratteristiche ambientali antinquinamento di cui alla direttiva CE 96/1 – EURO 2 e adibiscano alla guida degli autobus almeno n. 6 conducenti in possesso dei requisiti tecnico –

professionali prescritti per effettuare il servizio richiesto e disponibilità un mezzo idoneo da utilizzare per il servizio: dotato di impianto di aria condizionata/climatizzatore funzionante e fornito di cinture di sicurezza per gli utenti e dotato di sedili separati per ogni utente. Il mezzo dovrà essere idoneo anche al trasporto di alunni disabili e avere una capienza non inferiore ai 29 posti incluso il conducente. La ditta appaltatrice dovrà espletare le prestazioni previste dal presente capitolato con personale proprio, sotto la sua esclusiva responsabilità.

#### **ART.6 Osservanza delle norme in materia di lavoro**

1. La Ditta appaltatrice dovrà osservare la normativa vigente prevista ai fini della tutela dei lavoratori in materia di sicurezza, prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, previdenza e assistenza. La Ditta dovrà in ogni momento su semplice richiesta della Amministrazione Comunale dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.
2. La Ditta appaltatrice dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei servizi costituenti oggetto del presente appalto, condizioni normative e retributive risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni e in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nelle località che, per categoria, venga successivamente stipulato.

#### **ART.7 Comunicazioni obbligatorie.**

1. La Ditta è tenuta a dare immediata comunicazione formale degli eventuali incidenti verificatisi come sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato.
2. Qualora detti incidenti siano riconducibili alla responsabilità dei conducenti, la Ditta dovrà comunicare all'Amministrazione i provvedimenti adottati nei loro confronti e farsi carico di qualsiasi onere.

#### **ART.8 Oneri a carico dell'Amministrazione Comunale.**

1. E' a carico dell'Amministrazione:  
Liquidazione delle competenze spettanti per il servizio reso;

#### **ART.9 Oneri a carico dell'appaltatore**

Nei prezzi contrattuali stabiliti sono compresi tutti gli oneri, nessuno escluso, previsti dal presente Capitolato.

In particolare sono oneri della ditta:

1. tutte le spese relative alla gestione dei mezzi, sia ordinarie sia straordinarie (carburante, olio, gomme, manutenzione e pulizia in genere ecc.);
2. le imposte, le tasse e le assicurazioni derivanti dall'assunzione dei mezzi e del servizio;
3. le retribuzioni ed i compensi diversi per il proprio personale, nonché gli oneri assicurativi e previdenziali del personale stesso;

4. tutte le spese relative al contratto per la gestione dei mezzi e del servizio;
5. le spese relative alla revisione dei mezzi;
6. l'assunzione del rischio completo e incondizionato della gestione.
7. Polizza assicurativa R.C., riferita al servizio oggetto dell'appalto, comprensiva della responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con validità non inferiore alla durata del servizio, in riferimento alla quale dovrà essere specificato che l'Amministrazione Comunale è da intendersi terzo. Tale polizza dovrà coprire gli incidenti "in itinere" che comportino conseguenze d'invalidità o morte degli utenti. L'importo del massimale sia per singolo sinistro che per persona non potrà essere inferiore ai minimi previsti per legge.

#### **ART.10 Aspetti gestionali ed ulteriori obblighi dell'appaltatore**

1. La Ditta si obbliga ad applicare quanto previsto dal presente Capitolato e altri atti di gara;
2. L'appaltatore assume sopra di sé ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale comunque connessa, anche indirettamente, alla gestione del servizio, impegnandosi a sollevare la Comunità Montana da ogni pretesa di terzi, anche assumendosi in proprio la gestione delle eventuali liti, con l'affidamento del mandato al legale di propria fiducia, per conto proprio.
3. Ogni responsabilità per danni, che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero alla Comunità Montana o a terzi, a cose o alle persone, sarà pertanto, senza riserve ed eccezioni, a carico dell'appaltatore.
4. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
5. Oltre a quanto previsto nelle restanti parti del presente capitolato, la Ditta appaltatrice assume i seguenti obblighi:
  - organizzare il servizio in maniera tale che siano garantiti gli orari di permanenza in piscina indicati nella tabella di cui all'art 4 del presente capitolato.

#### **ART. 11 Interruzione del servizio**

Il servizio oggetto dell'appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso.

#### **ART. 12 Rapporti con l'Amministrazione**

La ditta appaltatrice avrà quale referente diretto il Responsabile del Servizio Sviluppo Economico e Territorio il quale controllerà direttamente o attraverso propri incaricati il corretto svolgimento del servizio contestando eventuali inadempienze.

#### **ART. 13 Inadempienze contrattuali, penali e risoluzione del contratto**

1. La società appaltatrice sarà responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento del servizio oggetto del presente appalto.

2. In caso di prestazioni difformi, diverse o non adeguate a quanto previsto dal presente capitolato e, comunque, in caso di infrazioni di breve entità, salvo che le stesse non costituiscano presupposto per l'adozione di provvedimenti di più grave natura accertate dal funzionario preposto, l'Amministrazione può applicare una penalità variabile tra un minimo di € 100,00 e un massimo di € 1000,00, a seconda della gravità e previa contestazione scritta da parte dello stesso che ne fissa anche l'esatto ammontare. Le sanzioni saranno le seguenti:
- a. da € 100,00 a € 500,00 per ogni ritardo di ingresso in piscina superiore ai 30 minuti;
  - b. da € 100,00 a € 500,00 per ogni ingresso non assicurato;
  - c. da € 100,00 a € 500,00 per assenza di cartellino di riconoscimento del personale operante;
  - d. da € 100,00 a € 1.000,00 per mancata pulizia dei mezzi;
  - e. da € 100,00 a € 1.000,00 per mancato decoro degli addetti;
  - f. da € 100,00 a € 1.500,00 per mancata manutenzione ordinaria e/o straordinaria, inclusa quella da effettuarsi al termine del servizio prima della riconsegna del mezzo al Comune;
  - g. da € 500,00 a € 2.500,00 qualora l'autista tenga un comportamento pericoloso o scorretto nei confronti degli utenti del servizio o di terzi. A tale sanzione conseguirà la richiesta di sostituzione dello stesso, salvo possibilità di risoluzione di diritto del contratto;
  - h. incameramento della cauzione e risoluzione del contratto per la mancata messa a disposizione dei mezzi idonei allo svolgimento del servizio o per inefficienza dello stesso;
3. In caso di recesso dal contratto da parte della Ditta precedentemente alla data della sua naturale conclusione, viene stabilita una penale determinata oltre che dall'incameramento della cauzione anche dalla differenza tra l'importo previsto con l'Aggiudicazione del presente appalto e il costo sostenuto con l'altra Ditta subentrante.
4. In caso di risoluzione parziale del contratto su richiesta della Ditta l'Amministrazione, valutata la fattibilità, richiederà alla ditta il pagamento dell'eventuale danno causato all'Ente determinato dalla differenza tra l'importo che avrebbe dovuto sostenere e l'importo sostenuto con altra Ditta subentrante;
5. L'applicazione delle penali, sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza; L'appaltatore, entro 5 giorni dalla notifica (anche via fax e/o pec) della contestazione, può presentare controdeduzioni ed in mancanza di queste o non essendo le medesime sufficientemente motivate, l'Amministrazione adotterà le penali sopra descritte.
6. Ove si riscontrassero inadempienze di altra natura e mancata osservanza degli altri obblighi di cui al presente Capitolato, l'Amministrazione procederà ugualmente a contestazione, per iscritto, con lettera raccomandata (e/o fax o pec) indirizzata al legale rappresentante della Ditta, che potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento. Qualora le controdeduzioni si rilevassero irrilevanti il Responsabile del Servizio si riserva di fissare in relazione alla gravità dell'inadempienza, una penale da un minimo di €
7. 100,00 ad un massimo di € 6.500,00 salvo possibilità di risoluzione di diritto del contratto.

8. In caso di inadempimenti gravi e protratti, l'Amministrazione potrà pervenire alla risoluzione del contratto.
9. Le sanzioni saranno trattenute dal corrispettivo dovuto o/e dalla cauzione versata.
10. L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte dell'Amministrazione, di azioni di risarcimento per danni subiti.
11. Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono inoltre motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie, oltre a quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo:
  - a. mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
  - b. inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente Capitolato;
  - c. apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta aggiudicataria;
  - d. messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività ad altri;
  - e. mancata osservanza del divieto di cessione del contratto;
  - f. inosservanza delle norme di legge relative al personale e mancata applicazione dei contratti collettivi, o reiterati ritardi / mancato pagamento degli stipendi del personale;
  - g. interruzione senza giusta causa del servizio;
  - h. intervenuta inidoneità dell'appaltatore e sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti dal bando per l'ammissione alla gara;
  - i. ritardi reiterati nello svolgimento del servizio, mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti dal piano trasporti;
  - j. guida pericolosa per l'incolumità dei trasportati da parte dell'autista;
  - k. ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplato che rendano difficile, rischioso o impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art.1453 del Codice Civile;
  - l. reiterate inadempienze di cui al presente articolo;
12. Rappresentano inoltre possibile causa di risoluzione le seguenti manchevolezze:
  - a. ritardi nello svolgimento del servizio;
  - b. mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti dal piano annuale di trasporto dei ragazzi;
  - c. uso, senza autorizzazione, di mezzi non corrispondenti a quelli indicati per l'espletamento del servizio;
  - d. uso improprio degli automezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico;
  - e. mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e gravi violazioni del Codice della Strada;
  - f. impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del potere di controllo da parte della Stazione appaltante;
  - g. violazione dell'obbligo di sollevare e tenere indenne l'ente appaltante da qualsiasi azione o

pretesa di terzi;

13. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell'Amministrazione, in forma di lettera raccomandata e senza altra formalità.
14. La risoluzione del contratto comporterà l'incameramento della cauzione e l'esclusione della ditta, o di altra ditta con medesimo rappresentante legale, per gli anni avvenire dalla partecipazione alle gare d'appalto bandite dall'Amministrazione, oltre alle eventuali ulteriori azioni quali ad es. comunicazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

#### **ART. 14 Modalità di pagamento del corrispettivo**

Per l'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato il pagamento corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Con il pagamento di tale corrispettivo il contraente appaltatore s'intende compensato di ogni suo avere, per cui non potrà pretendere dall'Amministrazione comunale per il servizio di cui trattasi o connesso o conseguente al servizio medesimo, alcun altro diritto a nuovi maggiori compensi, salvo quanto disposto nei successivi articoli.

Sull'importo dei corrispettivi spettanti alla Ditta saranno operate le detrazioni delle somme eventualmente dovute a titolo di penali per inadempienze o per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

L'Impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 3, c. 8 della L. 136/2010 e s.m.i. a pena di nullità del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario solamente su conto corrente dedicato. L'appaltatore dovrà comunicare gli estremi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

#### **ART. 15 Cauzione definitiva**

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di appalto, dell'eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell'appaltatore, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, l'esecutore del servizio, prima della stipulazione del relativo contratto è obbligato a costituire un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10% dell'importo netto presunto dell'appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento (Art. 113 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.). E' fatta salva comunque la risarcibilità per maggior danno, tramite fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa, che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del

- codice civile, nonché la sua operatività entro giorni 15 a semplice richiesta della stazione appaltante.
2. Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
  3. L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal corrispettivo dovutogli.
  4. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.
  5. La mancata costituzione della garanzia di cui ai paragrafi precedenti determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm. da parte dell'Amministrazione, che si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
  6. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa, la garanzia fideiussoria deve essere presentata dalla mandataria capogruppo a nome di tutte le ditte componenti l'A.T.I.
  7. L'ammontare della cauzione sarà ridotta del 50% per le ditte in possesso della Certificazione del Sistema di Qualità di ai sensi dell'art. 75 comma 7 del Dlgs 163/2006.
  8. Resta inteso che sia sulle somme versate a titolo di cauzione che su quelle trattenute a garanzia, non matureranno interessi attivi a favore dell'appaltatore
  9. Resta inteso inoltre che l'Amministrazione è autorizzata a prelevare sia dalle somme costituite a titolo di cauzione che da quelle trattenute a garanzia, quelle somme che si renderanno necessarie per interventi sostitutivi di servizi e prestazioni da rendere a norma del presente capitolato, ovvero per la riparazione e/o sostituzione di attrezzature ed impianti danneggiati per mancanza sorveglianza dell'appaltatore ed addebitabili allo stesso per palese violazione degli obblighi e degli impegni assunti.

#### **ART. 16 Assicurazioni, obblighi assistenziali e sicurezza**

1. L'Appaltatore assume su di se ogni responsabilità civile e penale, contrattuale ed extra contrattuale comunque connessa, anche indirettamente, alla gestione del servizio, quindi si impegna a sollevare l'Ente da qualsiasi pretesa di terzi, anche assumendosi in proprio la gestione di eventuali la gestione delle eventuali liti, con l'affidamento del mandato al legale di propria fiducia.
2. È obbligo dell'appaltatore, con riferimento al servizio oggetto dell'appalto, stipulare specifica Polizza assicurativa R.C., comprensiva della responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con validità non inferiore alla durata del servizio, in riferimento alla quale dovrà essere specificato che l'Amministrazione Comunale è da intendersi terzo. Tale polizza dovrà coprire gli incidenti "in itinere" che comportino conseguenze d'invalidità o morte degli utenti. L'importo del massimale

per singolo sinistro e per persona non potrà essere inferiore ai minimi previsti per legge.

3. Copia della polizza dovrà essere presentata all'Amministrazione a seguito della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e prima della firma del contratto.
4. Tale polizza dovrà coprire gli incidenti di qualunque gravità che potranno verificarsi durante lo svolgimento del servizio a danno del fruitore.
5. In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al c. 2 del presente articolo, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C., già attivata, avente le medesime caratteristiche. In tal caso dovrà essere consegnata all'Amministrazione copia autentica della polizza, che dovrà contenere un'appendice alla stessa nella quale sia esplicitata che alla polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Guspini, precisando che non vi siano limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a quello previsto dalla normativa al momento dell'aggiudicazione.
6. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa sarà condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura di cui trattasi, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
7. La ditta è obbligata, inoltre, a farsi carico degli obblighi e degli oneri assicurativi e assistenziali o previdenziali.
8. L'Appaltatore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
9. L'Appaltatore dovrà comunicare, al momento della stipulazione del contratto, il nominativo del proprio Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 4, del D. Lgs sopra richiamato.
10. L'Appaltatore è obbligato, in particolare, al rispetto delle condizioni e prescrizioni in materia di sicurezza e prevenzione.
11. Resta inteso che l'Amministrazione, in ogni momento, si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti o soci impiegati nel servizio.
12. La stazione appaltante non ha rilevato rischi da interferenze, ai sensi dell'Art. 28 del D.lgs 81/2008. L'appaltatore a seguito della propria valutazione, potrà prendere le necessarie precauzioni finalizzate a garantire la sicurezza dei propri lavoratori.
13. Gli oneri per la sicurezza, derivanti dai rischi interferenziali, valutati dalla Stazione Appaltante, sono pari a € 0,00.

14. Resta salvo che la Ditta dovrà prevedere gli oneri per la sicurezza da rischio specifico (variabili e soggetti a ribasso)

#### **ART. 17 Vigilanza e controlli**

1. E' facoltà del Comune effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli, ispezioni e indagini conoscitive volte a verificare:
  - l'adempimento puntuale e preciso delle prestazioni previste con il presente capitolato;
  - il livello di qualità delle prestazioni erogate;
  - il rispetto di tutte le norme contrattuali nei confronti del personale impiegato
2. Sul risultato delle ispezioni sarà redatto apposito verbale del responsabile incaricato.

#### **ART. 18 Elezione domicilio società appaltatrice**

Per tutti gli effetti del presente capitolato la società appaltatrice elegge il proprio domicilio presso gli Uffici della Comunità montana.

#### **ART.19 Spese contrattuali**

Il contratto verrà stipulato nella forma Pubblico Amministrativa e qualsiasi spesa inerente o conseguente a questa, nessuna eccettuata o esclusa sarà a carico della ditta (diritti di segreteria, i bolli e tutte le spese accessorie).

#### **ART.20 Controversie**

1. In caso di contestazione nel corso del servizio è precluso all'azienda l'assunzione di decisioni unilaterali, quali sospensione, riduzione o modificazione del servizio.
2. Tutte le controversie, riguardanti la corretta applicazione delle procedure previste dal Presente Capitolato e quindi dell'esecuzione del contratto, dovranno essere preliminarmente esaminate dalle parti in via amministrativa.
3. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo PEC oppure consegnate a mano al referente oppure per lettera raccomandata o via fax. Tutte le comminatorie e i termini convenuti con il presente capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.
4. Non è ammesso l'arbitrato in merito all'interpretazione del presente Capitolato e relativi allegati . Per le controversie non composte in via amministrativa derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Cagliari.

#### **ART.21 Divieto di subappalto**

1. E' fatto espressamente divieto alla ditta appaltatrice di subappaltare in tutto o anche in parte il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento delle spese e dei danni

causati all'Amministrazione.

2. Il divieto di subappalto si estende a tutta la durata dell'appalto.

#### **ART.22 Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia, oltre a quanto previsto nel Disciplinare e nel Bando di Gara.

#### **ART.23 Domicilio legale dell'Appaltatore**

Agli effetti della presente convenzione, la Ditta Appaltatrice elegge la Comunità montana come proprio domicilio legale.

#### **ART.24 Trattamento dei dati**

1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dall'amministrazione appaltante esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto oltre a quanto previsto dall'art.15 del Capitolato d'Appalto.
2. Con la sottoscrizione e l'invio dell'offerta per la partecipazione alla gara, i concorrenti esprimono il loro consenso al suddetto trattamento.

#### **ART.25 Responsabile unico del Procedimento**

- Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Elisabetta L.Tuveri, tel. 0782/802231
- Responsabile del Servizio: Dott.ssa Elisabetta L.Tuveri – Responsabile Servizio Sviluppo Economico e Territorio ed Amministrativo;

Isili 19/06/2013

Il Responsabile del Servizio  
Sviluppo Economico e Territorio ed Amministrativo  
Dott.sa Elisabetta Lorenza Tuveri